

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
"CIRCOLO NAUTICO SANTA MARGHERITA LIGURE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Approvato dall'Assemblea in data 15 marzo 2025

INDICE

Articolo 1	- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE
Articolo 2	- DURATA
Articolo 3	- SCOPI E FINALITA'
Articolo 4	- ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI
Articolo 5	- SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 6	- AMMISSIONE DEI SOCI
Articolo 7	- DIRITTI DEI SOCI
Articolo 8	- DOVERI DEI SOCI
Articolo 9	- CESSAZIONE DEI SOCI
Articolo 10	- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 11	- ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Articolo 12	- DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO
Articolo 13	- CONVOCAZIONE
Articolo 14	- ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
Articolo 15	- COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
Articolo 16	- ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'
Articolo 17	- CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 18	- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 19	- PRESIDENTE
Articolo 20	- VICEPRESIDENTE
Articolo 21	- SEGRETARIO
Articolo 22	- ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
Articolo 23	- RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE
Articolo 24	- LE SEZIONI – TERZO SETTORE
Articolo 25	- REGOLAMENTO INTERNO
Articolo 26	- SCIoglimento
Articolo 27	- NORMA DI RINVIO

Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE

È costituita un'associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta e dotata di personalità giuridica, denominata "Circolo Nautico Santa Margherita Ligure Associazione sportiva dilettantistica", per brevità "Circolo Nautico SML asd" (d'ora in poi "Associazione").

L'Associazione ha sede legale in Calata Porto 21 a Santa Margherita Ligure (GE). La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Articolo 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea dei soci.

Articolo 3 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è un ente di diritto privato senza scopo di lucro che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché

di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di socio, alle cariche elettive ed alla partecipazione alle attività istituzionali.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 36/2021 e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo-dilettantistica ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina degli sport marinari, in particolare della canoa, del kayak e del SUP (Stand Up Paddle) e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquistare a titolo di proprietà, locazione comodato o a qualsiasi altro titolo e gestire strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive sopra indicate.

L'Associazione potrà avvalersi, qualora ritenuto opportuno, di collaborazioni, anche a titolo oneroso, di tecnici esperti del settore, siano essi associati o soggetti terzi.

Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Infine, potrà svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, anche al fine di reperire fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione consentirà agli associati, nei limiti posti dal regolamento interno, di accedere alla pratica sportiva nautica, agonistica o diportistica, attraverso il ricovero o l'ormeggio, presso la sede nautica, di natanti e/o imbarcazioni private, strettamente funzionali alla pratica delle varie discipline sportive.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati:

- svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata;
- collaborare con altre associazioni, organizzazioni ed enti presenti sul territorio;
- organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;
- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;

- organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
- organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti e ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dilettantistica.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate.

Laddove richiesto dalle normative federali l'Associazione s'impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

L'Associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000 n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" - e successive modificazioni ed integrazioni - recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge. L'Associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16 D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 - ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

Nei limiti previsti dall'articolo 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar,

- attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
 - organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
 - svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ect.), multimediale (DVD, CD, siti web) e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'Associazione persegue;
 - esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati.

Articolo 5 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche di ambo sessi che, condividendo le finalità sociali che l'Associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'Associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Lo status di socio pertanto, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9.

Articolo 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

Condizione per essere ammessi è essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle FSN, DSA o degli EPS a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi.

La procedura di ammissione di nuovi soci è regolata dalle presenti norme:

- a) chi desidera entrare a far parte dell'Associazione deve farne domanda su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici, sia presente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni degli organi sociali;
- b) l'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'aspirante socio a mezzo di posta elettronica. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri e, in tal caso, il Presidente o il consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo;
- c) l'ammissione si perfeziona con il pagamento da parte del nuovo socio della quota associativa annuale.

La delibera di non ammissione viene comunicata all'aspirante socio per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere motivata.

Avverso la delibera di non ammissione l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

Articolo 7 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono effettivi, hanno i medesimi diritti senza discriminazione alcuna e li esercitano nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamentari dell'Associazione.

In particolare, spetta a ciascun socio:

- il diritto di partecipare alle attività e alle iniziative dell'Associazione, frequentandone i locali e gli impianti;
- il diritto di intervento e di voto in Assemblea, compreso il diritto di concorrere all'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, alla nomina degli organi dell'Associazione e all'approvazione del rendiconto annuale;
- il diritto di candidarsi alle cariche sociali, se maggiorenne e nel rispetto nel rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo 16;
- il diritto di esaminare i libri dell'Associazione, facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo il quale stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto, in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il socio minorenne esercita il diritto di partecipazione all'Assemblea mediante i titolari della responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, ai sensi del precedente articolo 6. Il diritto all'elettorato passivo viene automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 8 - DOVERI DEI SOCI

I soci hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
- rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- osservare le norme stabilite dalle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'Associazione aderisce;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è trasferibile a terzi e non può essere rimborsata né rivalutata.

Articolo 9 - CESSAZIONE DEI SOCI

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e a causa di morte.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la sua volontà di recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, in presenza di gravi motivi, nei seguenti casi:

- a) inadempienza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) inadempienza alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'Associazione aderisce;
- c) attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- e) in presenza di altri motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari, mediante posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e devono essere motivate.

Avverso la delibera di esclusione, il socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene in mancanza di tempestivo ricorso, ovvero a seguito di ratifica da parte dell'Assemblea del provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio può sempre ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento operativo di esclusione.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio:

- determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva;
- non attribuisce al socio o ai suoi eredi alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione;
- non estingue gli obblighi sorti in capo al socio anteriormente alla cessazione; in particolare, il socio venuto meno è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale si verifica la cessazione.

Articolo 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, Il Vicepresidente e il Segretario.

Articolo 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Articolo 12 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci che, alla data della riunione, siano in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Hanno diritto di voto, tra i suddetti, coloro che hanno acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi. Ciascuno di essi ha diritto a un voto e, nei limiti di legge, può rappresentare in assemblea altri soci per mezzo di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione

Articolo 13 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea, in sede ordinaria, è convocata una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata, in sede straordinaria, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa l'opportunità o la necessità oppure quando ne viene fatta richiesta motivata e corredata dall'ordine del giorno da almeno un decimo dei soci i quali siano in regola con il pagamento delle quote associative e non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ove il Consiglio Direttivo non provveda alla suddetta richiesta entro trenta giorni, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso inviato tramite posta elettronica, all'indirizzo mail comunicato da ciascun socio al momento dell'ammissione, e pubblicato altresì sul sito internet dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere prevista anche per lo stesso giorno della prima convocazione, purché sia trascorsa almeno un'ora rispetto alla prima.

L'Assemblea può essere convocata anche presso un luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché si tratti di luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

Articolo 14 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci:

- a) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
- b) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approva il rendiconto economico-finanziario;
- a) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti dell'Associazione, all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) delibera sulle proposte di modifica statutaria;
- c) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

- d) esercita ogni altra competenza che sia attribuita all'Assemblea dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Articolo 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto;
- b) in seconda o successiva convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti; in caso però di delibere comportanti modifiche statutarie, occorre la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto di voto;
- c) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, quando sono presenti almeno tre quarti dei soci;
- d) in ogni caso, anche in assenza delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i soci e tutti i consiglieri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano d'età ovvero, in ultima istanza, da persona anche estranea all'Associazione di volta in volta designata a maggioranza dagli intervenuti.

Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare convocazione e costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, designato a maggioranza dagli intervenuti, e, se ritenuto necessario, da uno o più scrutatori designati allo stesso modo. Nelle adunanze convocate per l'elezione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare segretario e scrutatore i candidati alle cariche medesime. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate:

- a) con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto;
- b) in caso di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. I verbali assembleari sono conservati a cura del Consiglio Direttivo in apposito libro e sono liberamente consultabili dai soci.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e messi in contatto con collegamenti audio e/o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

- a) vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di partecipazione a distanza;
- b) sia consentito a chi presiede la riunione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In questa ipotesi, la riunione si intende svolta presso il luogo in cui è presente chi presiede l'adunanza.

Articolo 16 - ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

- a) aver raggiunto la maggiore età;

- b) aver acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea;
- c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- d) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP;
- e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte dei CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da cinque a undici membri determinato dall'Assemblea dei soci ed eletti dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'Associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'Associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8 D.Lgs. 36/2021.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, nei casi previsti dalla normativa applicabile e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri; in quest'ultima ipotesi la riunione deve svolgersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di inerzia del Presidente, la convocazione, ove necessaria per adempiere a obblighi di legge o quando richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, è effettuata dal Vicepresidente oppure, in ulteriore subordine, dal consigliere più anziano d'età.

La convocazione è effettuata con avviso inviato, tramite posta elettronica o altro mezzo che ne garantisca comunque il ricevimento, a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di essa.

Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente o, in caso di mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito:

- a) quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri;
- b) anche in assenza delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i consiglieri, fatta salva la facoltà per ciascun partecipante di opporsi alla trattazione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può invitare a partecipare alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte:

- a) con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti;
- b) in caso di delibere aventi ad oggetto atti di straordinaria amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da un segretario verbalizzante. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, il libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con partecipazione a distanza e in tal caso si applicano, in quanto compatibili, le analoghe disposizioni previste per l'assemblea al precedente articolo 15.

Articolo 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione e sono conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Spetta pertanto fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) stabilire la data dell'Assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno, e convocare l'Assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
- d) approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- e) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- j) stabilire le quote sociali, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- k) stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- l) amministrare il patrimonio sociale e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno e nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente oppure a uno o più consiglieri delegati, stabilendo il contenuto, i limiti, le modalità di esercizio della delega e attribuendo eventualmente il potere di rappresentanza limitatamente al compimento di atti compresi nella delega. Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive ai soggetti delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Ciascun consigliere può chiedere ai soggetti delegati di fornire in Consiglio informazioni relative alla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può altresì attribuire a estranei, mediante apposita procura sottoscritta dal Presidente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 19 – PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione nonché sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti dell'Associazione e della normativa applicabile;
- b) convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze, relaziona i consiglieri sull'attività nel frattempo compiuta ed esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) ha, in via generale, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- d) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei suddetti provvedimenti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale

Articolo 20 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in ogni caso di suo impedimento temporaneo o assenza.

Il solo fatto che il Vicepresidente agisca in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente gli subentra temporaneamente per la cura degli affari ordinari e l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni per provvedere a nuove elezioni.

Articolo 21 - SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed unitamente al Presidente cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Articolo 22 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti i soci.

Articolo 23 - RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- b) quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- g) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- h) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'Associazione è costituita.

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono sono regolati dal Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'art. 14, co. 3-ter, D.Lgs. 39/2021, il patrimonio minimo dell'Associazione per il conseguimento della personalità giuridica è determinato nella somma di Euro 10.000,00 (diecimila), liquida e disponibile. Qualora tale patrimonio minimo diminuisse di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo convocherà senza indugio l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 24 - SEZIONI – TERZO SETTORE

L'Assemblea dei soci potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'Assemblea potrà inoltre deliberare la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 25 - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 26 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.